



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

**Università Ca' Foscari Venezia**  
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia  
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271  
[www.unive.it](http://www.unive.it)



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

## REGOLAMENTO CARRIERE DEGLI STUDENTI

## TITOLO I - Norme generali

### Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Ateneo, l'Università Ca' Foscari Venezia;
- b) per Statuto, il vigente Statuto dell'Ateneo pubblicato nella G.U. n. 217 del 17/09/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- c) per Regolamento didattico di Ateneo, il vigente Regolamento didattico emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) per MUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- e) per corsi di studio, i corsi istituiti nell'Ateneo per il conseguimento di uno dei titoli di studio previsti dal proprio Regolamento didattico di Ateneo;
- f) per corsi del vecchio ordinamento i corsi degli ordinamenti previgenti al DM 270/2004;
- g) per corsi del nuovo ordinamento, i corsi degli ordinamenti di cui al DM 270/2004;
- h) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- i) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il Master universitario, di primo e secondo livello;
- j) per CFU, il credito formativo universitario, ovvero la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- k) per OFA, l'obbligo formativo aggiuntivo assegnato a seguito del mancato possesso delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea;
- l) per Organi accademici, gli organi di Governo previsti dallo Statuto dell'Ateneo;
- m) per sito web, il sito web istituzionale dell'Ateneo [www.unive.it](http://www.unive.it);
- n) per Struttura didattica, i Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali, le Scuole di Ateneo e ogni altra struttura dell'Ateneo a cui lo Statuto e/o il Regolamento didattico di Ateneo demandi compiti di programmazione e organizzazione della didattica;
- o) per studente, colui che è iscritto ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo;
- p) per contribuzione, i contributi di iscrizione annualmente deliberati dagli Organi accademici e costituiti dalla tassa regionale per il diritto allo studio, dall'eventuale imposta di bollo e dall'eventuale contributo universitario o contributo onnicomprensivo.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica e laurea dell'ordinamento ante D.M. 509/1999 e ai corsi singoli dell'Ateneo.

### Art. 3 - Informazione e conoscenza

- 1) Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'Ateneo sono reperibili sul sito web di Ateneo e/o su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo.
- 2) Per i servizi amministrativi offerti dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura organizzativa o la persona che ne assume la responsabilità.
- 3) Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento, i Regolamenti delle strutture didattiche e gli altri Regolamenti pubblicati sul sito web di Ateneo.
- 4) Il sito web dell'Ateneo costituisce lo strumento ufficiale per la comunicazione delle disposizioni amministrative che disciplinano la carriera dello studente e per gli avvisi che possono essere dati in corso d'anno. Lo studente è tenuto a consultarlo regolarmente. L'Ateneo non è obbligato a effettuare comunicazioni personali agli studenti relative alle disposizioni amministrative e alle scadenze delle rate della contribuzione.
- 5) I documenti e gli atti concernenti l'intera carriera universitaria dello studente restano conservati in archivi elettronici presso gli uffici dell'Amministrazione centrale che si occupano della gestione delle

carriere degli studenti. L'archiviazione elettronica sostituisce a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.

- 6) L'Ateneo garantisce agli studenti il diritto di accesso ai dati, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi da esso detenuti nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia e dall'ordinamento comunitario con modalità disciplinate da apposito Regolamento.
- 7) L'Ateneo rilascia, a domanda dello studente, le certificazioni relative alla carriera in conformità alle disposizioni di legge in materia e secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 4 nonché dall'art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo.
- 8) Secondo i principi generali che regolano i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni per l'assolvimento di compiti istituzionali, l'Ateneo cura e sviluppa lo scambio di informazioni inerenti le carriere dei propri studenti.

## **TITOLO II - Immatricolazione e iscrizione - Contribuzione - Piano di studio**

### **Art. 4 - Account di posta istituzionale**

- 1) A tutti gli studenti iscritti ad un corso di studio dell'Ateneo viene attribuita una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra l'Ateneo e gli studenti stessi. Tutte le comunicazioni relative alla carriera degli studenti, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari, avvengono solo tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica istituzionale dello studente, e si considerano pienamente conosciute dalla data di invio. Lo studente è tenuto sotto la sua responsabilità alla consultazione regolare della sua casella di posta istituzionale.
- 2) La casella di posta elettronica istituzionale e le licenze ad essa collegate (es. Office 365) vengono disattivate trascorsi 6 mesi dal conseguimento del titolo finale, in caso di ritiro dagli studi o dopo 4 anni di mancato rinnovo di iscrizione all'Ateneo.

### **Art. 5 - Immatricolazione**

- 1) L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio e dei requisiti di ammissione stabiliti dalla legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Per l'immatricolazione ai corsi di laurea vengono verificate le conoscenze di base che si ritiene uno studente debba possedere per frequentare in maniera proficua il corso di studio. Per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale vengono verificati specifici requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
- 2) Viene inoltre richiesto un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese secondo le modalità e il livello stabiliti dagli Organi accademici e dai singoli Collegi didattici.
- 3) L'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una prova di selezione e all'ammissione in graduatoria secondo le modalità che vengono annualmente riportate nei relativi bandi di ammissione.
- 4) Salvo quanto disciplinato dalla legge e dal presente Regolamento, non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio, anche di altri Atenei italiani ed esteri, che portino al rilascio di un titolo accademico.
- 5) L'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo avviene di norma in modalità telematica, secondo le scadenze stabilite dagli Organi accademici in relazione al calendario didattico, o, per i corsi ad accesso programmato, secondo quanto stabilito in dettaglio nei relativi bandi di ammissione.
- 6) Lo studente può iscriversi alle eventuali prove di ammissione o di accertamento della personale preparazione anche in mancanza del titolo di studio richiesto per l'accesso, a condizione che lo acquisisca entro il termine indicato dal bando e comunque entro il termine ultimo previsto per l'immatricolazione.
- 7) Gli studenti con titolo di studio internazionale seguono specifiche procedure e scadenze indicate nelle pagine web di Ateneo.
- 8) Allo studente immatricolato sono assegnati un numero di matricola e una password per l'accesso ai servizi telematici.
- 9) Agli studenti è rilasciata una carta per l'accesso ai servizi dell'Ateneo che può avere anche funzionalità di carta prepagata.

- 10) La carta viene utilizzata come unica modalità di accredito di somme eventualmente spettanti agli studenti (es. borsa di studio, rimborso contributi ecc.).

#### **Art. 6 - Immatricolazione con riconoscimento CFU nei corsi di studio**

- 1) Entro i limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del Senato accademico, i Collegi didattici possono riconoscere come CFU:
  - a) attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
  - b) CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità (studio o stage);
  - c) esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali;
  - d) conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
  - e) conoscenze e abilità certificate;
  - f) percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio.
- 2) Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
- 3) L'immatricolazione con riconoscimento crediti è subordinata, per i corsi di laurea, alla verifica degli eventuali OFA e per i corsi di laurea magistrale al possesso di tutti i requisiti richiesti in ingresso.
- 4) Nel caso di iscrizione ad anni successivi di un corso di laurea il mancato assolvimento dell'OFA comporta fin da subito il blocco della carriera fino al suo assolvimento.
- 5) A seconda del numero di CFU riconosciuti varia l'anno di iscrizione. Nel caso di corsi di laurea, con riconoscimento:
  - a) fino a 47 CFU, lo studente è iscritto al primo anno;
  - b) da 48 a 107 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno;
  - c) da 108 CFU, lo studente è iscritto al terzo anno.Nel caso di corsi di laurea magistrale, con riconoscimento:
  - a) fino a 47 CFU lo studente è iscritto al primo anno;
  - b) da 48 CFU lo studente è iscritto al secondo anno.
- 6) La richiesta di valutazione della carriera va effettuata in tempo utile per l'immatricolazione al corso di studio. La scheda con il riconoscimento CFU effettuato va presentata esclusivamente al momento dell'immatricolazione e può essere assoggettata al pagamento di un contributo.
- 7) L'iscrizione con riconoscimento CFU ai corsi ad accesso programmato è disciplinata dai relativi bandi di ammissione.

#### **Art. 7 – Iscrizione con lo status di studente a tempo parziale (studente part time)**

- 1) Secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Ateneo riconosce la condizione di studente a tempo parziale (studente part time) agli studenti in corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, impossibilitati a frequentare in modo sistematico gli insegnamenti e le altre attività formative che richiedono la presenza nelle sedi universitarie, secondo criteri e modalità definiti dagli Organi accademici.
- 2) Ha diritto di chiedere l'iscrizione a tempo parziale:
  - a) lo studente lavoratore impegnato non occasionalmente, e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato, a tempo pieno o part time; lo svolgimento dell'attività lavorativa può essere comprovato mediante autocertificazione;
  - b) lo studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale (studente caregiver). Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), i figli e i fratelli fino all'età di 13 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata;
  - c) lo studente affetto da malattie o con disabilità che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscono fisicamente o sconsigliano la frequenza sistematica degli

- insegnamenti ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato medico;
- d) lo studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale o in attività continuativa di volontariato svolte in organizzazioni riconosciute e senza finalità di lucro; tali impegni devono essere comprovati mediante idonee certificazioni;
  - e) lo studente iscritto a corsi di studio di livello universitario, afferenti a istituti universitari, equiparati o di istruzione superiore, per i quali la norma consenta la contemporanea iscrizione.
- 3) Specifiche limitazioni di accesso ad un corso di laurea o laurea magistrale con la condizione di studente part time possono essere stabilite dai singoli Collegi didattici.
  - 4) Fatte salve le verifiche da parte dell'Amministrazione, lo studente part time deve comunicare ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

#### **Art. 8 – Acquisizione, mantenimento e perdita dello status di studente a tempo parziale (studente part time)**

- 1) Gli studenti in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 7 possono richiedere lo status di studente part time all'atto dell'immatricolazione, del trasferimento da altro Ateneo o dell'iscrizione ad anni successivi.
- 2) Con l'iscrizione al nuovo anno accademico lo studente part time conferma la sussistenza dei requisiti che hanno determinato l'accesso allo status o, in caso di perdita dei requisiti, si impegna a comunicarlo tempestivamente. In qualsiasi momento l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare il possesso dei requisiti.
- 3) Lo status di studente part time consente di conseguire il titolo in un tempo pari al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio e di beneficiare di un regime contributivo agevolato, che si applica a partire dall'anno di acquisizione dello status e non è in nessun caso retroattivo.
- 4) La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente part time è pari, di norma, a 30 CFU e non può in ogni caso superare 72 CFU nel biennio. Tale disposizione si applica a partire dalla coorte 2018/2019.
- 5) Per la stessa carriera, lo studente può usufruire dello status part time fino a un massimo di 6 anni per i corsi di laurea e fino a un massimo di 4 anni per i corsi di laurea magistrale, fatto salvo quanto specificato nel precedente articolo 7.
- 6) Lo studente che acquisisce lo status di studente part time si impegna a mantenerlo e a non richiedere il passaggio ad altro corso di studio prima di aver completato un biennio per ciascun anno di iscrizione al corso di studio di afferenza.
- 7) Lo studente part time è tenuto alla frequenza delle attività didattiche secondo le regole stabilite dalle strutture didattiche dell'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso prescelto. Può fruire delle modalità alternative di organizzazione della didattica, del servizio di tutorato e di specifici servizi di supporto allo studio.
- 8) Il regime part time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata la "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e data evidenza del regime (a tempo pieno o a tempo parziale) per ogni anno di iscrizione.
- 9) Nel caso di perdita dello status prima del completamento del biennio, il primo anno di iscrizione del biennio come studente part time verrà considerato come anno di iscrizione a tempo pieno.
- 10) Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 4, il superamento del limite massimo di 72 CFU acquisibili nel biennio comporta il ritorno a tempo pieno dallo status di part time con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale. L'anno di iscrizione come studente part time verrà conseguentemente considerato come anno di iscrizione a tempo pieno.
- 11) Nel caso di passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere disposto alcun rimborso allo studente. Il ritorno a tempo pieno dallo status di studente part time non ha effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale.

#### **Art. 9 – Iscrizione con lo status di studente atleta**

- 1) Secondo quanto stabilito dagli Organi accademici, viene riconosciuto lo status di studente atleta agli studenti in corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, che siano atleti di alto livello o figure assimilabili, impossibilitati a conciliare attività sportiva e formazione universitaria.
- 2) Può richiedere lo status di studente atleta lo studente, regolarmente tesserato per la stagione sportiva corrispondente all'anno accademico per cui viene presentata la richiesta, che:
  - a) è stato convocato negli ultimi 18 mesi per gare ufficiali nelle squadre nazionali dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza ufficialmente riconosciute dal CONI;
  - b) ha raggiunto il podio nell'ultima edizione dei Giochi Olimpici e/o Paralimpici, dei Campionati Mondiali o Europei, assoluti o di categoria o ha acquisito il titolo di Campione Italiano, assoluto o di categoria, in una delle discipline sportive facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali o in una Disciplina sportiva associata ufficialmente riconosciute dal CONI;
  - c) è stato convocato dalla Federazione di appartenenza nell'ultima edizione delle Universiadi, dei Campionati Mondiali Universitari o dei campionati EUSA;
  - d) è stato convocato dal CUS Venezia nell'ultima edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primavera e/o Invernali in rappresentanza dell'Università e alle finali è rientrato nei primi quattro posti della classifica, individuale o a squadre;
  - e) è tesserato dal CUS Venezia e partecipa a campionati o attività federale agonistica ufficiale e consegue il podio ai campionati regionali; o partecipa a finali nazionali se pratica sport individuali; o partecipa a campionati regionali o nazionali se pratica sport di squadra. Potranno fare richiesta anche gli atleti che nelle rappresentative universitarie del CUS Venezia otterranno risultati in eventi internazionali a cui le stesse rappresentative parteciperanno (individuati annualmente per disciplina sportiva di appartenenza con provvedimento del Presidente del medesimo CUS);
  - f) per gli sport individuali, è, al momento della presentazione della domanda, tra i primi 12 della classifica nazionale assoluta o giovanile di FSN/DSA del CONI o CIP;
  - g) per gli sport di squadra, partecipa, al momento della presentazione della domanda, ad un campionato organizzato dalle seguenti FSN:
    - Baseball - Massimo Campionato Nazionale (sia maschile che femminile);
    - Calcio - Campionato Nazionale serie C o superiore (maschile), Campionato Nazionale serie B o superiore (femminile);
    - Hockey su prato/pista/online - Massimo Campionato Nazionale (sia maschile che femminile);
    - Pallacanestro - Campionato Nazionale serie B o superiore (maschile), Campionato Nazionale serie A2 o superiore (femminile);
    - Pallamano - Campionato Nazionale serie A2 o superiore (maschile), Massimo Campionato Nazionale (femminile);
    - Pallanuoto - Campionato Nazionale serie A2 o superiore (sia maschile che femminile);
    - Pallavolo - Campionato Nazionale serie B o superiore (maschile), Campionato Nazionale serie B1 o superiore (femminile);
    - Rugby - Campionato Nazionale serie A o superiore (maschile), Massimo Campionato Nazionale (femminile);
  - h) sei un arbitro, giudice di gara, allenatore convocato per rappresentare l'Italia all'ultima edizione dei Giochi Olimpici e/o Paralimpici, ai Campionati Mondiali ed Europei, alle Universiadi e Campionati Mondiali Universitari dalle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza, ufficialmente riconosciute dal CONI.
- 3) Lo studente atleta si impegna a confermare annualmente il possesso dei requisiti secondo le disposizioni comunicate dall'Ateneo.
- 4) Lo studente atleta si impegna inoltre:
  - a) ad utilizzare, entro i limiti dei Regolamenti previsti nell'ambito delle competizioni cui prenderà parte, abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo Ca' Foscari;

- b) comunicare tempestivamente la sua partecipazione a competizioni o eventi di rilievo, in particolar modo in caso di piazzamenti sul podio o premiazioni;
  - c) partecipare, conformemente all'attività sportiva praticata, a competizioni universitarie nazionali e internazionali per l'Ateneo e/o per il CUS, compatibilmente con le condizioni fisiche e atletiche;
  - d) garantire la presenza ad iniziative di presentazione e/o di orientamento organizzate dall'Ateneo.
- 5) Specifiche limitazioni di accesso ad un corso di laurea o laurea magistrale con la condizione di studente atleta possono essere stabilite dai singoli Collegi didattici.

#### **Art. 10 - Acquisizione, mantenimento e perdita dello status di studente atleta**

- 1) Lo status di studente atleta viene confermato annualmente.
- 2) Lo studente atleta deve acquisire annualmente almeno 24 CFU e si impegna a non superare 72 CFU nel biennio.
- 3) Lo studente atleta può concordare con il docente una diversa data d'esame, qualora quella già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di un impegno sportivo cui sei chiamato a partecipare, così come attestato dalla federazione di appartenenza o dal CONI. La richiesta di spostamento della data d'esame dovrà essere concordata con il docente entro 30 giorni dalla data medesima.
- 4) Salvo quanto disposto dai commi precedenti, studente atleta si applicano tutte le disposizioni previste in merito all'acquisizione, al mantenimento e alla perdita dello status di studente part time.

#### **Art. 11 - Studenti fragili**

- 1) Si definiscono studenti fragili gli studenti in situazione di fragilità, ovvero con diagnosi di patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata che non possono frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020). La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Medico di Medicina Generale in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale.
- 2) L'Ateneo garantisce a tali studenti servizi aggiuntivi di supporto allo studio.

#### **Art. 12 - Studenti con disabilità e DSA**

- 1) Secondo quanto previsto dalla Legge 17/1999 (di integrazione e modifica alla Legge 5 febbraio 1992, n.104) e dalla Legge 170/2010, gli studenti con disabilità e con DSA possono usufruire di servizi che mirano a favorire la loro autonomia e l'inclusione nella vita universitaria. In particolare, l'Ateneo offre modalità alternative di organizzazione della didattica, servizi di consulenza mirata, tutorato e specifici servizi di supporto allo studio.
- 2) Sono concessi esoneri totali e parziali in base alla percentuale di invalidità o con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 secondo modalità e criteri stabiliti dal suddetto Regolamento, dagli Organi accademici e dalle normative nazionali e regionali in materia di diritto allo studio.

#### **Art. 13 - Carriera alias**

- 1) L'Ateneo garantisce alle studentesse e agli studenti in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.
- 2) La carriera alias consiste nell'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile. È una modifica della carriera reale e rappresenta l'anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere. Attivando la carriera alias lo studente riceve un tesserino di riconoscimento indicante la matricola, il cognome e il nome scelto, utilizzabile solo all'interno dell'Ateneo.
- 3) L'attivazione della carriera alias può essere richiesta da chiunque abbia avviato un percorso di transizione di genere, previa presentazione di idonea documentazione amministrativa e medico – diagnostica, attestante lo stato di un percorso psicoterapeutico e medico finalizzato all'eventuale riassegnazione del sesso.

- 4) Allo studente che chiede l'attivazione della carriera alias viene garantita la massima riservatezza; lo studente può inoltre richiedere un tutor amministrativo.
- 5) La richiesta di attivazione della carriera alias va effettuata mediante apposita procedura telematica.
- 6) La carriera alias resta attiva per tutta la durata della carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione. Una volta emessa la sentenza, la carriera alias viene chiusa e l'anagrafica della carriera viene aggiornata.
- 7) Le certificazioni rilasciate dall'Ateneo ad uso esterno fanno riferimento esclusivamente all'identità anagrafica legalmente riconosciuta. L'Ateneo non produrrà alcuna attestazione o certificazione concernente la carriera alias.
- 8) Il richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente l'intenzione di compiere atti all'interno dell'Ateneo che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio), impegnandosi a verificare e concordare se e come sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni continuando a utilizzare la propria identità elettiva.
- 9) Nel caso in cui il richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera si intenderanno riferiti ai dati anagrafici effettivi del richiedente e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatta la pergamena di laurea.

#### **Art. 14 - Iscrizione a corsi singoli**

- 1) È consentita, di norma, l'iscrizione ad uno o più insegnamenti impartiti presso l'Ateneo senza l'obbligo di immatricolarsi ad un corso di studi che rilascia un titolo accademico, fatte salve specifiche limitazioni stabilite dai singoli Collegi didattici. Per iscriversi ai corsi singoli occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'Ateneo.
- 2) Gli studenti che vogliono iscriversi ad un corso singolo sono tenuti a verificare eventuali conoscenze o propedeuticità previste.
- 3) È consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un corso di studi che rilascia un titolo accademico dell'Ateneo o di altro Ateneo italiano o internazionale. Nel caso di studente iscritto all'Ateneo è consentita la contemporanea iscrizione a condizione che sia in regola con il pagamento della contribuzione. In questo caso, i corsi singoli non possono essere riconosciuti nell'altra carriera.
- 4) L'iscrizione è condizionata al pagamento di un contributo, secondo le scadenze e per l'importo stabiliti dagli Organi accademici o dai singoli bandi. È possibile iscriversi a corsi singoli per un massimo di 60 CFU complessivi per anno accademico nel rispetto di eventuali specifiche limitazioni stabilite dai Collegi didattici.
- 5) Effettuata l'iscrizione, valida unicamente per l'anno accademico corrente, la scelta del corso singolo non è modificabile. In caso di rinuncia, la quota di iscrizione non è rimborsabile.
- 6) Lo studente iscritto ai corsi singoli può sostenere l'esame finale nelle sessioni d'esame e con le modalità ordinariamente previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio, comunque entro la sessione d'esame di settembre dell'anno accademico di immatricolazione; lo studente che non sostiene o non supera l'esame nelle sessioni di riferimento è tenuto, qualora intenda sostenerlo, ad effettuare una nuova iscrizione.
- 7) I CFU conseguiti attraverso iscrizione a corsi singoli e superamento delle prove di valutazione possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell'Ateneo.

#### **Art. 15 - Contribuzione**

- 1) Il contributo onnicomprensivo costituisce la quota annuale a carico dello studente a copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi. Il contributo universitario può essere ripartito in rate, secondo importi e scadenze deliberati annualmente dagli Organi accademici ed in conformità con quanto stabilito dal Regolamento vigente in materia di contribuzione studentesca.
- 2) In attuazione del D.L. n.179/2012 e del D.L. n.76/2020 gli studenti sono tenuti a versare la contribuzione dovuta attraverso la piattaforma tecnologica PagoPA realizzata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ed utilizzata per la riscossione delle somme spettanti alla Pubblica Amministrazione.



- 3) Sono concessi esoneri totali e parziali in base alla condizione economica e/o al merito secondo modalità e criteri stabiliti dal suddetto Regolamento, dagli Organi accademici e dalle normative nazionali e regionali in materia di diritto allo studio.
- 4) Nel caso lo studente rinunci agli studi universitari, non è prevista la restituzione della contribuzione versata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36.
- 5) Nel caso di passaggio interno di cui all'art. 30, la contribuzione eventualmente versata per il corso di studio di provenienza rimane valida salvo conguaglio dei contributi dovuti, se di importo superiore.
- 6) Lo studente non in regola con il versamento della contribuzione (comprese eventuali sanzioni amministrative generate per il ritardato pagamento) non può essere iscritto al successivo anno di corso, né può ottenere il trasferimento ad altra sede, né essere ammesso a sostenere prove di valutazione del profitto e prova finale. Possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali è stata versata la relativa contribuzione.
- 7) Il pagamento di una rata della contribuzione oltre i termini per essa previsti comporta l'addebito di una sanzione amministrativa importo di mora, nella misura stabilita annualmente dagli Organi accademici.

#### **Art. 16 - Rimborsi della contribuzione**

- 1) L'Ateneo rimborsa importi corrisposti in eccedenza nei casi in cui lo studente, beneficiario di un esonero totale o parziale in base alla condizione economica e/o al merito, abbia versato una somma superiore all'importo della contribuzione effettivamente dovuta per l'iscrizione all'intero anno accademico.
- 2) Il rimborso avviene esclusivamente sulla carta di cui all'art. 5 che lo studente dovrà aver regolarmente attivato con funzionalità di carta prepagata presso l'istituto bancario che l'ha emessa.
- 3) Nel caso in cui vengano effettuati dei versamenti non dovuti e che non rientrano nella casistica indicata al precedente comma 1, l'Ateneo provvede, a seguito di verifica, ad autorizzarne il rimborso di norma mediante accredito sulla carta, come indicato nel precedente comma.

#### **Art. 17 - Accertamento della frequenza**

- 1) Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, la segreteria didattica del corso di studio cura il controllo delle presenze ai fini dell'ammissione alla prova di valutazione del profitto. Il mancato rispetto della frequenza comporta l'esclusione dal sostenimento della specifica attività formativa, dall'iscrizione all'anno successivo o dalla prova finale del corso stesso, secondo il Regolamento del corso cui lo studente è iscritto.

#### **Art. 18 - Iscrizione ad anni successivi al primo**

- 1) Lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto o, comunque, fino al conseguimento del titolo accademico.
- 2) Lo studente si iscrive agli anni successivi al primo previo pagamento dei relativi contributi della prima rata della contribuzione, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione. È inoltre richiesta la compilazione del questionario annuale di valutazione dei servizi offerti dall'Ateneo.
- 3) Lo studente si iscrive come fuori corso qualora, senza aver conseguito il titolo, si sia iscritto per un numero di anni superiore a quello previsto dalla durata normale del corso di studio di appartenenza, indipendentemente dal numero di attività formative svolte.
- 4) Lo studente che intende sostenere la prova finale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non è obbligato ad iscriversi all'anno accademico successivo.

#### **Art. 19 - Richiesta di agevolazioni economiche**

- 1) Lo studente che intende ottenere benefici economici è tenuto a farne richiesta, iscriversi all'anno accademico e presentare la certificazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa nazionale, dal Regolamento vigente in materia di contribuzione studentesca e dalle disposizioni assunte dagli Organi accademici.

### **Art. 20 - Piano di studio**

- 1) Il piano di studio è l'elenco delle attività formative offerte dall'Ateneo che lo studente intende seguire nel suo percorso di studi e per le quali deve superare i relativi esami di profitto per essere ammesso all'esame finale del corso laurea e laurea magistrale.
- 2) Il piano di studio deve rispettare, in base all'anno accademico di immatricolazione all'Ateneo, quanto previsto dal relativo ordinamento didattico e dal Regolamento didattico del corso di studi.
- 3) Lo studente può inserire nel piano di studio delle attività da svolgersi presso altri Atenei, sulla base di apposite convezioni, purchè preventivamente autorizzate dal Collegio didattico.
- 4) Il piano di studio va compilato, di norma online, obbligatoriamente ogni anno dallo studente entro i termini stabiliti dall'Ateneo. Può essere compilato solo dopo essersi iscritti, con il pagamento della relativa contribuzione, al nuovo anno accademico.
- 5) È possibile modificare il piano di studio solo nel periodo stabilito annualmente dagli Organi accademici.
- 6) Solo per la modifica del piano di studio dei laureandi possono essere previste scadenze e modalità particolari, che vengono rese note annualmente sulle pagine web di Ateneo.
- 7) È possibile sostenere solo gli esami inseriti nel piano di studio pena l'annullamento degli esami stessi.
- 8) Lo studente può inserire nel piano di studio esami in sovrannumero, nel limite stabilito per ciascun corso di studio, fermo restando quanto stabilito dagli Organi accademici sul numero dei CFU sovrannumerari. Tali esami concorrono alla media ponderata di ammissione alla prova finale, di cui ai successivi artt. 38, 39, 40 e 41.
- 9) In fase di compilazione del piano di studio lo studente può, di norma, modificare il curriculum, l'orientamento o la lingua di studio. Qualora il curriculum, l'orientamento o la lingua di studio scelta siano ad accesso programmato, lo studente dovrà presentare apposita richiesta secondo le modalità e i termini previsti dal bando di ammissione.

### **Art. 21 - Esami e attività formative: modalità**

- 1) Per esami di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all'accertamento dei risultati di apprendimento attesi dallo studente che venga svolta secondo modalità determinate dal Regolamento didattico di Ateneo davanti ad una commissione giudicatrice.
- 2) Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode o un'idoneità. I CFU sono acquisiti se si consegue l'idoneità oppure se la votazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode.
- 3) Per poter sostenere gli esami di verifica del profitto lo studente deve:
  - a) essere in regola con la contribuzione;
  - b) averli inseriti nel piano di studio;
  - c) aver compilato il questionario on line di valutazione del corso;
  - d) iscriversi al relativo appello esclusivamente in modalità telematica.
- 4) Devono essere, inoltre:
  - a) assolti gli eventuali OFA (obblighi formativi aggiuntivi) previsti dal proprio corso di studio secondo le tempistiche previste;
  - b) rispettate le propedeuticità previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio, pena l'annullamento della valutazione dell'esame stesso.
- 5) Il numero e il periodo di svolgimento delle sessioni d'esame sono definiti annualmente con il calendario accademico.
- 6) Gli studenti neo-immatricolati possono sostenere esami nella sessione di agosto/settembre solo se preventivamente autorizzati dal Collegio didattico.
- 7) Le liste di iscrizione agli appelli si aprono quindici giorni prima e si chiudono di norma tre giorni prima della data fissata per l'esame.
- 8) Le prove orali sono svolte in presenza di pubblico.
- 9) Lo studente deve presentarsi agli esami di profitto munito di un documento di identità in corso di validità e il docente responsabile dà inizio alla verifica dopo aver accertato l'identità dello studente.

#### **Art. 22 - Verbalizzazione degli esami e delle attività formative**

- 1) La correzione delle prove scritte deve avvenire di norma entro dodici giorni lavorativi dal loro svolgimento. Terminata la correzione, il docente pubblica gli esiti e lo studente ha, di norma, otto giorni dalla pubblicazione dei risultati per accettare o rifiutare il voto. La scelta, una volta effettuata, è irrevocabile. Se lo studente non esprime, nel termine previsto, l'accettazione o il rifiuto, il voto si intende accettato con conseguente verbalizzazione. Scaduti gli otto giorni di pubblicazione, il docente procede alla verbalizzazione delle prove d'esame.
- 2) La verbalizzazione viene effettuata esclusivamente dal docente titolare dell'insegnamento con modalità telematica entro il termine massimo di 15 giorni dall'accettazione da parte dello studente dell'esito della prova. Lo studente riceve automaticamente la notifica tramite e-mail dell'avvenuta verbalizzazione e vede aggiornata la sua carriera scolastica nell'area riservata del sito entro il giorno successivo alla verbalizzazione.
- 3) Per gli esami orali la verbalizzazione viene effettuata, di norma, in tempo reale. Il rifiuto o l'accettazione del voto devono essere espressi al docente contestualmente alla conclusione della verifica da parte del docente e comunque prima della verbalizzazione.
- 4) Non si può richiedere l'annullamento di un esame verbalizzato o riconosciuto.
- 5) Le altre attività formative di stage vanno registrate, una volta maturati tutti i CFU previsti per quella specifica attività dall'ordinamento didattico del corso, con la data di conclusione delle attività stesse.
- 6) Gli esami parziali non danno luogo ad acquisizione di CFU; i relativi CFU si considerano acquisiti nella loro totalità dopo la prova finale prevista per l'esame nella sua interezza.

#### **Art. 23 - Partecipazione a programmi interuniversitari internazionali**

- 1) Gli studenti dell'Ateneo possono recarsi presso altre Istituzioni universitarie internazionali per:
  - a) frequentare intere unità didattiche (insegnamenti o moduli) e svolgere le prove d'esame previste a conclusione delle unità didattiche frequentate;
  - b) preparare la tesi o l'elaborato finale di laurea;
  - c) svolgere attività di tirocinio;
  - d) partecipare a Summer Schools.
- 2) Le tipologie di attività da svolgere all'estero ed eventuali restrizioni sono disciplinate dai singoli bandi di mobilità.
- 3) L'attività da svolgere, ivi compreso il riconoscimento parziale o totale degli studi, è preventivamente autorizzata dalla Struttura didattica competente. Tale organo, sulla base della certificazione rilasciata dall'Istituzione universitaria straniera, procede alla valutazione e al riconoscimento dell'attività espletata dallo studente.
- 4) Gli esami sono riconosciuti nella carriera dello studente con la denominazione, i relativi CFU e il voto in trentesimi o valutazione di idoneità, del corrispondente esame presente nel suo piano di studio. Solo per gli insegnamenti a libera scelta e/o sovrannumerari del piano di studio, gli esami sono inseriti, ove possibile, con la denominazione dell'Ateneo in cui sono stati sostenuti.
- 5) Nelle certificazioni apparirà, di norma, l'indicazione dell'Ateneo presso la quale le attività sono state sostenute.
- 6) Gli studenti di Atenei internazionali, nel rispetto delle normative vigenti nel proprio Ateneo, possono accedere all'offerta dell'Ateneo per:
  - a) frequentare insegnamenti e sostenere i relativi esami;
  - b) preparare la tesi o l'elaborato finale di laurea;
  - c) svolgere attività di tirocinio;
  - d) partecipare a Summer Schools.
- 7) All'atto dell'ammissione lo studente internazionale consegna all'Ufficio competente:
  - a) un certificato, rilasciato dall'Università di provenienza, attestante la sua regolare iscrizione, nonché lo status di studente partecipante a programmi interuniversitari di cooperazione;
  - b) copia di un documento di identità valido;
  - c) eventuali altri documenti richiesti dall'Ateneo e/o dalla normativa vigente.
- 8) Al termine del periodo di studi viene rilasciato un certificato attestante l'attività svolta.

#### **TITOLO III - Studenti e titoli di studio internazionali**

#### **Art. 24 - Cittadini comunitari e non comunitari equiparati**

- 1) Ai cittadini comunitari e non comunitari equiparati si applicano, ai fini dell'immatricolazione, le disposizioni regolamentari annualmente emanate dal MUR.
- 2) Sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai corsi delle Università i cittadini stranieri in possesso di determinati permessi di soggiorno così come espressamente indicato nell'art. 39, comma 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 2864.
- 3) Sono inoltre equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai corsi delle Università i cittadini stranieri ovunque residenti titolari dei seguenti diplomi: diplomi finali delle Scuole italiane all'estero o delle Scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.
- 4) Sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai corsi delle Università: i rifugiati politici e il personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
- 5) I cittadini di cui ai precedenti commi non rientrano nel contingente di cui al successivo art. 25 comma 1 e pertanto per essi non ci sono limitazioni di posti ad eccezione di quelle relative ai corsi ad accesso programmato.

#### **Art. 25 - Cittadini non comunitari residenti all'estero**

- 1) Per i cittadini non comunitari, residenti all'estero al momento della presentazione della domanda di preiscrizione universitaria a corsi di laurea e laurea magistrale, gli Organi accademici fissano annualmente un contingente di posti riservati. Per la domanda di preiscrizione ad un corso di studi tali cittadini devono rivolgersi tramite apposito portale ministeriale alla Rappresentanza italiana del territorio nel quale risiedono entro una data stabilita annualmente dal Ministero italiano competente.
- 2) Alle procedure di iscrizione si applicano le specifiche disposizioni emanate dal MUR e, nell'ambito della propria autonomia, dall'Ateneo.

#### **Art. 26 - Cittadini italiani con titolo di studio straniero**

- 1) I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all'Ateneo a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne che per la certificazione del titolo stesso.
- 2) L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree e delle lauree magistrali regolate da normativa europea è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti e delle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti internazionali.
- 3) Il titolo di studio internazionale posseduto dai cittadini italiani deve rispettare i requisiti indicati dal Ministero competente per i titoli stranieri e le specifiche disposizioni dell'Ateneo pubblicate nelle pagine web dedicate; inoltre, deve essere accompagnato dall'attestato di comparabilità del CIMEA o dal Diploma Supplement o, se non disponibili, dalla Dichiarazione di valore fatta eseguire a cura della Rappresentanza Diplomatico consolare italiana competente per territorio.

#### **Art. 27 - Ammissione e immatricolazione di studenti internazionali o di studenti con titolo conseguito all'estero**

- 1) Per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale occorre essere in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM 270/2004 e dal Regolamento didattico di Ateneo, purché il titolo ammetta a studi di pari livello nel paese in cui è stato conseguito e purché tale titolo sia stato rilasciato da un Ateneo pubblico o riconosciuto dallo Stato in cui il titolo è stato conseguito e, in ogni caso, in accordo con le convenzioni firmate dal Governo italiano.
- 2) Gli studenti con titolo di studio internazionale che intendono iscriversi ai corsi di laurea e laurea magistrale devono richiedere la valutazione del loro titolo di studio e del curriculum scolastico attraverso le procedure appositamente individuate, con le tempistiche e le modalità descritte nelle apposite pagine web di Ateneo.
- 3) Le modalità di immatricolazione sono disciplinate dall'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 28 - Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero con un titolo di studio rilasciato dall'Ateneo**

- 1) Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.
- 2) Un titolo accademico internazionale può essere riconosciuto equivalente ad una laurea o ad una laurea magistrale dell'Ateneo dell'ordinamento ex D.M. 270/2004. Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare apposita domanda secondo le scadenze previste dal calendario accademico e le modalità indicate sul sito web di Ateneo. Specifiche modalità e tempistiche possono essere previste nell'ambito di convenzioni interuniversitarie o accordi intergovernativi.
- 3) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato o Diploma supplement o attestato di comparabilità del CIMEA;
  - b) titolo accademico in originale tradotto, legalizzato o Diploma supplement o attestato di comparabilità del CIMEA;
  - c) programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati;
  - d) altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati o attestato di comparabilità del CIMEA.
- 4) Nel caso lo studente non possa produrre l'attestato di comparabilità del CIMEA, lo studente può presentare la Dichiarazione di valore del titolo di studio.
- 5) La richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero è assoggettata al versamento di una tassa.
- 6) La traduzione dei documenti necessari all'ottenimento del riconoscimento va eseguita a cura degli interessati. Con esclusivo riferimento ai programmi di studio, può essere prevista la possibilità di presentazione in lingua originale, secondo quanto deliberato dai competenti Organi didattici.
- 7) Di norma entro 90 giorni dal ricevimento della domanda la struttura didattica competente si pronuncia sul possibile riconoscimento totale o parziale del titolo internazionale presentato. Nel caso di riconoscimento parziale viene indicato altresì l'anno di iscrizione e il numero di CFU riconosciuti e quelli da conseguire per ottenere il titolo accademico italiano corrispondente. Nel caso di riconoscimento totale verrà conferito il relativo titolo di studio accademico italiano con decreto del Rettore.

#### **Art. 29 - Traduzione dei documenti**

- 1) I certificati relativi al conseguimento del titolo e l'elenco degli esami sostenuti prodotti per i fini di cui ai precedenti artt. 24, 25 e 26 devono essere redatti dall'Università che ha rilasciato il titolo, in lingua italiana o in inglese; se prodotti in lingua diversa dovranno essere corredati da traduzioni asseverate in lingua italiana o inglese. I programmi d'esame, utili ai fini di riconoscimento di attività formative, possono essere prodotti anche in lingue diverse dall'italiano e dall'inglese secondo quanto stabilito da ciascun Collegio didattico.
- 2) I certificati che non siano redatti in lingua italiana o in inglese devono essere corredati da traduzione asseverata in lingua italiana o inglese. La traduzione può essere eseguita dai traduttori locali e in questo caso deve essere vidimata dalla relativa Rappresentanza italiana, oppure può essere effettuata in Italia e asseverata dal perito dal Tribunale di zona, dai traduttori professionali o titolati o dalle Rappresentanze diplomatiche operanti in Italia del Paese ove è stato rilasciato il titolo. Il perito non dovrà mai coincidere con la persona per cui il certificato è stato rilasciato.
- 3) Per quanto attiene invece alla legalizzazione del titolo, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio.

### **TITOLO IV - Modifiche della carriera dello studente**

#### **Art. 30 - Passaggi interni di corso di studi**

- 1) Lo studente che intende passare ad altro corso di studio dello stesso ordinamento e dello stesso livello deve presentare domanda di passaggio, entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.

- 2) Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della contribuzione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
- 3) Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
- 4) Il passaggio di corso è subordinato, per i corsi di laurea, alla verifica degli eventuali OFA e per i corsi di laurea magistrale al possesso di tutti i requisiti richiesti in ingresso.
- 5) Nel caso di iscrizione ad anni successivi di un corso di laurea il mancato assolvimento dell'OFA comporta fin da subito il blocco della carriera fino al suo assolvimento.
- 6) L'iscrizione all'anno di corso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 6.
- 7) La richiesta di valutazione della carriera va effettuata in tempo utile per poter richiedere il passaggio di corso.
- 8) Il passaggio ad un corso di studio ad accesso programmato o tra curricula di un corso di studio ad accesso programmato non è consentito per il primo anno di corso; è previsto solo per gli anni successivi al primo, salva la disponibilità del posto, con le modalità previste dai relativi bandi di ammissione.

#### **Art. 31 - Opzione**

- 1) Gli studenti iscritti ai corsi di studio degli ordinamenti previgenti al D.M. 270/2004 possono optare per i corsi di laurea, laurea magistrale del nuovo ordinamento presentando apposita domanda entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.
- 2) Le strutture didattiche competenti riformulano in termini di CFU le carriere degli studenti che facciano richiesta di opzione per il nuovo ordinamento individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa in termini di esami ancora da sostenere. L'iscrizione all'anno di corso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 5.
- 3) La richiesta di valutazione della carriera va effettuata in tempo utile per poter richiedere l'opzione.
- 4) L'opzione è subordinata, per i corsi di laurea, alla verifica degli eventuali OFA e per i corsi di laurea magistrale al possesso di tutti i requisiti richiesti in ingresso.
- 5) Nel caso di iscrizione ad anni successivi di un corso di laurea il mancato assolvimento dell'OFA comporta fin da subito il blocco della carriera fino al suo assolvimento.
- 6) Agli studenti che esercitano l'opzione possono essere riconosciute delle agevolazioni di carriera secondo le deliberazioni degli Organi accademici.
- 7) La domanda di opzione è irrevocabile.

#### **Art. 32 - Sospensione degli studi nei corsi di laurea e laurea magistrale**

- 1) Agli studenti è data la possibilità, a domanda, di sospendere gli studi per un determinato periodo non inferiore all'anno accademico.
- 2) Le motivazioni per cui è possibile chiedere la sospensione sono:
  - a) infermità gravi e prolungate, debitamente certificate;
  - b) servizio militare di leva o servizio civile facendo riferimento all'anno accademico in cui è svolto prevalentemente il servizio;
  - c) nascita di un figlio o adozione esclusivamente per l'anno accademico corrispondente all'anno di nascita o adozione. In questo caso il beneficio potrà essere richiesto indifferentemente dalla madre o dal padre;
  - d) iscrizione ad altri corsi universitari per i quali non è consentita la contemporanea iscrizione;
  - e) assistenza a parenti non autosufficienti per ragioni di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), i figli e i fratelli fino all'età di 13 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata.
- 3) Per i motivi di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) la richiesta di sospensione va presentata preventivamente; per i motivi di cui al punto a) la richiesta di sospensione può essere presentata anche successivamente.

- 4) Durante il periodo di sospensione lo studente non può effettuare alcun atto di carriera. In caso di sospensione per iscrizione ad altri corsi universitari non può essere effettuato alcun atto di carriera relativo al percorso di studi per il quale è stata richiesta la sospensione e non possono essere riconosciuti eventuali crediti maturati durante la frequenza del corso di studi per cui è stata richiesta la sospensione.
- 5) Per i motivi di cui ai precedenti punti b) e d) del comma 2 lo studente è tenuto a versare per ogni anno di sospensione un importo definito, nella misura stabilita dagli Organi accademici. Nel caso in cui lo studente abbia già versato la contribuzione per l'anno accademico in cui richiede la sospensione, non è corrisposto alcun rimborso.
- 6) Nel caso in cui infermità gravi e prolungate intervengano in corso d'anno e non sia possibile quindi richiedere la sospensione, sarà possibile prevedere un parziale esonero della contribuzione e/o un eventuale rimborso.
- 7) Lo studente che ha ripreso gli studi dopo un periodo di sospensione potrà laurearsi, di norma, nelle sessioni di laurea previste per l'anno accademico di ripresa degli studi. Potrà altresì usufruire della sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello della ripresa degli studi: in questo caso, lo studente è tenuto comunque a pagare la contribuzione prevista per l'anno accademico di ripresa degli studi.

#### **Art. 33 - Ripresa degli studi nei corsi di laurea e laurea magistrale**

- 1) Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno un anno accademico e intenda proseguire gli studi, se non rientra nelle casistiche elencate dall'art 32, deve presentare nei termini previsti apposita domanda di ripresa degli studi ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione degli studi, un importo definito nella misura stabilita dagli Organi accademici, oltre alla prima rata di contribuzione dell'anno accademico in cui decide di riprendere gli studi.
- 2) Per le riprese degli studi effettuate dopo un periodo di interruzione superiore a tre anni accademici potrà essere previsto un importo agevolato deliberato dagli Organi accademici. In questo caso lo studente, per il quale non operi la decadenza disciplinata dall'art. 37, dovrà conseguire il titolo entro i due anni accademici successivi pena la decadenza dagli studi.
- 3) Negli anni di interruzione degli studi, gli studenti non devono aver compiuto alcun atto di carriera.
- 4) Lo studente che ha ripreso gli studi potrà laurearsi, di norma, nelle sessioni di laurea previste per l'anno accademico di ripresa degli studi. Potrà altresì usufruire della sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello della ripresa degli studi: in questo caso, lo studente è tenuto comunque a pagare la contribuzione prevista per l'anno accademico di ripresa degli studi.

#### **Art. 34 - Trasferimento da altro Ateneo**

- 1) Lo studente iscritto ai corsi di studio di altro Ateneo può richiedere il trasferimento entro il termine stabilito annualmente dagli Organi accademici.
- 2) Il trasferimento è subordinato, per i corsi di laurea, alla verifica degli eventuali OFA e per i corsi di laurea magistrale al possesso di tutti i requisiti richiesti in ingresso.
- 3) Nel caso di iscrizione ad anni successivi di un corso di laurea il mancato assolvimento dell'OFA comporta fin da subito il blocco della carriera fino al suo assolvimento.
- 4) Sono esclusi i trasferimenti al primo anno dei corsi di studio ad accesso programmato e da università non italiane, Accademie di Belle Arti o Conservatori di musica.
- 5) Il trasferimento ad un anno successivo al primo di un corso di studio ad accesso programmato è consentito, salva la disponibilità del posto e con le modalità previste dai relativi bandi di ammissione.
- 6) Gli studenti che si trasferiscono da corsi dell'ordinamento ante ed ex D.M. 509/1999 possono chiedere l'iscrizione unicamente a corsi attivati secondo il nuovo ordinamento.
- 7) Il riconoscimento totale o parziale dei CFU compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
- 8) L'iscrizione all'anno di corso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 6.

### **Art. 35 - Trasferimento ad altro Ateneo**

- 1) Lo studente regolarmente iscritto ai corsi di studio dell'Ateneo può trasferirsi ad altro Ateneo, presentando apposita domanda entro il termine stabilito annualmente dagli Organi accademici e comunque entro i tempi e con le modalità previsti anche dall'Ateneo presso cui intende trasferirsi. Il trasferimento non è consentito verso università non italiane, Accademie di Belle Arti o Conservatori di musica.
- 2) È responsabilità dello studente verificare le scadenze, i termini e gli eventuali vincoli posti dall'Ateneo di destinazione, nonché ottenere, dove previsto, il nulla osta.
- 3) Con il trasferimento cessano gli obblighi contributivi salvo quelli maturati durante il rapporto. Il trasferimento non dà diritto alla restituzione della contribuzione già versata per i precedenti anni accademici, mentre permane l'obbligo di restituzione delle provvidenze.
- 4) Il trasferimento non è consentito in caso di immatricolazione al primo anno di un corso di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato; lo studente non può trasferirsi, inoltre, se non è in regola con il pagamento della contribuzione.
- 5) Lo studente non è tenuto al pagamento della prima rata della contribuzione per l'anno accademico successivo, se presenta domanda di trasferimento entro il termine per l'immatricolazione ai corsi di studio dell'Ateneo.
- 6) Allo studente che abbia versato la prima rata della contribuzione del nuovo anno accademico e poi abbia presentato domanda di trasferimento entro i termini potrà essere concesso il rimborso della contribuzione versata, ad esclusione dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.
- 7) Dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente non può sostenere alcun atto di carriera.
- 8) Nel caso in cui la procedura di trasferimento, per qualunque motivo, non si perfezioni, lo studente dovrà versare l'ammontare della contribuzione dovuta per l'anno accademico in corso e verrà quindi reintegrato nell'anno a cui era iscritto al momento della domanda di trasferimento.

### **Art. 36 - Ritiro dagli studi**

- 1) Il ritiro è una dichiarazione espressa con la quale lo studente intende rinunciare agli studi universitari nel corso a cui è iscritto.
- 2) La dichiarazione di ritiro dagli studi è irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera universitaria percorsa, salva la possibilità, in caso di nuova iscrizione ad un corso di studi, di vedersi riconosciuti gli esami sostenuti ed i CFU acquisiti, attraverso apposita procedura di verifica di non obsolescenza e congruità delle conoscenze maturate nel precedente percorso da parte del Collegio didattico competente. Per tale verifica è dovuto, oltre all'ordinaria contribuzione di iscrizione, un diritto fisso nella misura stabilita dagli Organi accademici.
- 3) Allo studente che si ritiri dagli studi sono precluse le attività e la fruizione di servizi didattici e amministrativi, escluse le certificazioni relative al percorso svolto.
- 4) Lo studente che si ritiri dagli studi è tenuto comunque al pagamento dell'intero importo della contribuzione, fatto salvo quanto riportato nei commi successivi. Se vincitore di borsa di studio regionale è tenuto altresì a restituire gli importi che gli sono stati corrisposti per la borsa di studio.
- 5) Lo studente può ritirarsi dagli studi in qualsiasi momento della carriera purché in regola con il versamento della contribuzione fino all'ultimo anno accademico a cui ha preso iscrizione. L'Ateneo stabilisce annualmente i termini entro cui lo studente può presentare domanda di ritiro senza il pagamento della seconda rata e della terza rata.
- 6) Lo studente neo-immatricolato ad un corso di studi ad accesso libero, nonché lo studente iscritto ad anni successivi al primo, che intenda effettuare il ritiro entro i cinque giorni lavorativi successivi al versamento della prima rata della contribuzione, ha diritto al rimborso del contributo versato ad esclusione dell'imposta di bollo.

### **Art. 37 - Decadenza e obsolescenza**

- 1) Lo studente iscritto ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale decade dalla qualità di studente qualora, per quattro anni accademici consecutivi, non abbia conseguito CFU sostenendo



- attività formative (esami di profitto, idoneità e attività di tirocinio). La decadenza opera dalla coorte di studenti immatricolati nell'a.a. 2013/2014.
- 2) Lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente ad un corso di laurea e di laurea magistrale. A questi fini, il Collegio didattico competente procede, su richiesta dell'interessato e prima dell'immatricolazione, al riconoscimento dei CFU acquisiti previa verifica della loro non obsolescenza. Per tale verifica è dovuto, oltre all'ordinaria contribuzione di iscrizione, un diritto fisso nella misura stabilita dagli Organi accademici.
  - 3) La decadenza non opera nei confronti degli studenti che siano in difetto del solo esame di laurea.
  - 4) Con la decadenza cessano gli obblighi contributivi salvo quelli maturati durante il rapporto.

## **TITOLO V - Conclusione degli studi**

### **Art. 38 - Domanda di esame finale**

- 1) Al termine del proprio percorso di studio lo studente, per poter conseguire il titolo, deve presentare domanda di esame finale in modalità telematica. La domanda di laurea deve essere presentata in accordo con il docente relatore. I termini per la presentazione della domanda sono stabiliti annualmente dall'Ateneo.
- 2) La domanda di esame finale va presentata per la sessione in cui lo studente intende conseguire il titolo. In caso di mancato conseguimento, lo studente deve presentare una nuova domanda.
- 3) Per presentare domanda di esame finale lo studente deve essere in regola con il pagamento della contribuzione ed eventuali requisiti curriculari stabiliti dagli Organi accademici.
- 4) Nella compilazione della domanda di esame finale lo studente deve contestualmente compilare anche il questionario di valutazione dell'esperienza universitaria appena conclusa contenente anche informazioni utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
- 5) Dalla scadenza del termine di presentazione da parte degli studenti della domanda di esame finale, il relatore ha sette giorni per esprimersi in merito alla sua accettazione.
- 6) Nel caso d'inerzia del docente interessato, è attribuito al Direttore di Dipartimento il compito di subentrare al docente inadempiente ed esprimere l'accettazione/non accettazione della domanda di laurea entro i sette giorni successivi alla scadenza, sentito, se ritenuto necessario, il coordinatore del Collegio didattico del corso di studio a cui è iscritto lo studente interessato.
- 7) Decorso inutilmente anche tale ultimo termine di sette giorni, è il Rettore che si pronuncia sull'accettazione della domanda, sentito, se necessario, il coordinatore del Collegio didattico del corso di studio a cui è iscritto lo studente interessato.
- 8) Dopo l'accettazione della domanda di laurea non è consentito, di norma, cambiare il relatore, per la sessione per cui si è presentata domanda. In casi eccezionali, previo parere favorevole del Direttore di Dipartimento a cui afferisce il corso di studio di iscrizione dello studente, sentiti i relatori coinvolti, tale cambiamento può essere accordato se richiesto prima dell'inizio del periodo di caricamento dell'elaborato finale / tesi previsto per la sessione di riferimento.
- 9) Il laureando deve provvedere al caricamento dell'elaborato finale / tesi di laurea, tramite apposita procedura online, nella propria Area riservata all'interno del sito web di Ateneo. Il mancato caricamento della tesi entro il termine previsto comporterà l'esclusione dalla discussione di laurea.
- 10) Contestualmente al caricamento dell'elaborato finale / tesi lo studente dovrà compilare un questionario utile a valutare l'apporto del relatore nella stesura dell'elaborato finale / tesi di laurea. I risultati dei questionari verranno utilizzati in forma aggregata, riferiti al Dipartimento di afferenza del relatore e alla fine di ogni anno accademico.
- 11) Una volta caricato l'elaborato finale / tesi di laurea non può essere apportata, di norma, alcuna modifica.
- 12) L'accettazione della domanda di laurea non comporta automaticamente l'ammissione all'esame finale. Il relatore può esprimere una valutazione negativa sul lavoro di tesi in qualunque momento, motivandola e dandone comunicazione scritta al laureando e agli uffici in tempi congrui – di norma, dieci giorni prima - rispetto alla seduta di laurea.

### **Art. 39 - Elaborato finale / Tesi di laurea**

- 1) Le modalità di elaborazione e valutazione della prova finale sono stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, dai Regolamenti didattici dei corsi di studio e dalle delibere degli Organi accademici.
- 2) Nella redazione dell'elaborato finale / tesi di laurea gli studenti devono attenersi alle specifiche Linee guida approvate dal Senato accademico in data 27/09/2017.
- 3) L'Ateneo verifica l'autenticità degli elaborati finali / tesi di laurea tramite apposito software. I risultati del controllo sono trasmessi al docente relatore qualora sia rilevata una percentuale di similarità con altre fonti pari ad almeno il 25%. In questo caso il docente relatore, accertato l'effettivo utilizzo improprio delle fonti, può decidere il rinvio della discussione di laurea alla sessione successiva, fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare come previsto dal presente Regolamento agli articoli 46 e 47.

#### **Art. 40 - Prove finali nelle lauree**

- 1) L'elaborato finale è l'espressione finale del percorso didattico e formativo dello studente, delle competenze e conoscenze acquisite, delle esperienze e degli interessi che ha alimentato durante il suo percorso per il conseguimento del primo ciclo degli studi universitari. I contenuti e l'attività svolta devono essere coerenti con il carico di lavoro rappresentato dai CFU assegnati.
- 2) Il voto di laurea si ottiene sommando alla media ponderata con i crediti degli esami espressa in centodecimi, il voto della prova finale e gli eventuali bonus stabiliti dagli Organi accademici.
- 3) La lode viene attribuita, a discrezione del docente relatore, ai laureandi che sommando alla media dei voti degli esami, gli eventuali bonus e il voto della prova finale, raggiungano o superino il punteggio di 110.

#### **Art. 41 - Prove finali nelle lauree magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999)**

- 1) La tesi di laurea è l'espressione finale del percorso didattico e formativo dello studente, delle competenze e conoscenze acquisite, delle esperienze e degli interessi che ha alimentato durante il suo percorso per il conseguimento del secondo ciclo degli studi universitari. I contenuti e il lavoro di ricerca devono essere coerenti con il carico di lavoro rappresentato dai CFU assegnati.
- 2) La commissione di laurea determina il voto di laurea, sommando alla media ponderata con i crediti in centodecimi, il voto della prova finale e gli eventuali bonus stabiliti dagli Organi accademici. La lode viene attribuita a discrezione della commissione su proposta del docente relatore purché lo studente raggiunga i 110 punti sommando la media ponderata dei voti conseguiti nel percorso di studio e gli eventuali bonus e il voto della prova finale.
- 3) Il giudizio positivo della commissione di laurea è vincolante ai fini del conseguimento titolo. L'assenza del laureando alla seduta di laurea è considerata a tutti gli effetti rinuncia per la sessione in corso.

### **TITOLO VI - Rilascio del titolo**

#### **Art. 42 - Rilascio dei titoli accademici**

- 1) L'Ateneo conferisce i titoli accademici indicati nel Regolamento didattico di Ateneo.
- 2) I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore secondo i vigenti ordinamenti nazionali.
- 3) Nel diploma sono riportati i nominativi e le firme, riprodotte elettronicamente, del Rettore e del Direttore generale, l'eventuale data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e la classe se prevista.
- 4) Nei diplomi non è indicata la votazione finale che è invece riportata nelle certificazioni dell'Ateneo.
- 5) L'Ateneo rilascia come supplemento al diploma di ogni titolo di studio e solo per i titoli di cui all'ordinamento ex D.M. 509/1999 ed ex D.M. 270/2004 un certificato in lingua italiana e in inglese che riporta le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.
- 6) Nel caso di smarrimento del diploma, l'interessato presenta domanda di rilascio di duplicato. La domanda è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo smarrimento e dalla ricevuta del versamento dovuto per il rilascio del duplicato. Al duplicato, che riporta i dati del

diploma originario, si aggiunge la dichiarazione attestante che il titolo è duplicato del diploma smarrito.

- 7) L'Ateneo rilascia altresì i titoli onorifici previsti dal Regolamento didattico di Ateneo secondo le modalità e alle condizioni previste dal Regolamento stesso. I titoli onorifici attribuiscono tutti i diritti dei corrispondenti titoli accademici.

#### **Art. 43 - Attestato di studi alla memoria**

- 1) Il Rettore, dietro motivata richiesta dei familiari, presa visione della carriera dello studente, può conferire un attestato alla memoria o la laurea alla memoria agli studenti che siano deceduti prima del conseguimento del titolo.
- 2) Il Rettore conferisce la laurea alla memoria agli studenti deceduti che siano in difetto della sola prova finale. Nel caso di studenti deceduti in difetto di altri insegnamenti del proprio piano di studio oltre la prova finale, viene rilasciato un attestato di studi alla memoria.

### **TITOLO VII - Deontologia studentesca e Disciplina**

#### **Art. 44 - Carta dei diritti e doveri dello studente - Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi**

- 1) Nel quadro dei principi ispiratori dello Statuto e del Codice etico e in ossequio a principi di trasparenza e responsabilità, l'Ateneo adotta una Carta dei diritti e doveri degli studenti iscritti ai propri corsi di studio.
- 2) L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni relative alle carriere degli studenti promuovendo al contempo la loro partecipazione ai procedimenti riguardanti la loro carriera.

#### **Art. 45 - Deontologia studentesca**

- 1) Durante il corso dei loro studi gli studenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei Regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.
- 2) Agli studenti viene richiesto sia individualmente sia collettivamente di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell'Istituzione e di ogni altra regola contenuta nel Codice etico di Ateneo.
- 3) La violazione dei doveri di comportamento indicati ai commi precedenti comporta responsabilità disciplinare secondo le regole descritte negli articoli successivi.
- 4) Resta salva l'adozione da parte dell'Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale.

#### **Art. 46 - Illeciti disciplinari – Potestà disciplinare e sanzioni**

- 1) Agli effetti delle norme che seguono si intendono per studenti tutti gli iscritti ai corsi istituzionali dell'Ateneo, compresi i corsi singoli, nonché gli studenti di altre sedi universitarie nazionali e internazionali, comunque ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di attività didattiche e di ricerca di Ca' Foscari.
- 2) Le violazioni di cui al precedente art. 45 comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei soggetti a cui spetta la potestà disciplinare.
- 3) Sono soggetti alla potestà disciplinare del Direttore del Dipartimento per i corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca e del Direttore del corso per gli iscritti ai Master universitari i seguenti fatti/comportamenti, qui elencati a titolo esemplificativo:
  - a) comportamenti irrispettosi nei confronti di altri studenti, dei docenti e in genere del personale dell'Ateneo, quando non assumano particolare gravità in relazione all'offesa arrecata e alle modalità utilizzate;
  - b) comportamenti non rispettosi delle attività, dell'ambiente, degli spazi, degli arredi e attrezzature dell'Ateneo dedicati alla didattica, allo studio e alla ricerca, che determinano un danno materiale all'Ateneo stesso;

- c) durante le prove scritte d'esame, comportamenti non conformi alle regole di autenticità e originalità della prova, quali copiatura da testi non autorizzati o da appunti o comunicazione con l'esterno;
  - d) qualunque altro comportamento contrario ai regolamenti e al Codice etico di Ateneo.
- 4) Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari per i fatti di cui al comma precedente sono:
- a) l'ammonizione scritta con inserimento della sanzione nel fascicolo dello studente;
  - b) l'inibizione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi, dall'accesso ai servizi universitari, quali i servizi bibliotecari e telematici, alle sale studio, ai laboratori o ad altri spazi di servizio laddove la violazione sia avvenuta in occasione o in relazione alla fruizione dei servizi stessi o all'utilizzo delle attrezzature;
  - c) l'interdizione da una o più attività formative, compreso il tirocinio, da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi;
  - d) l'interdizione dal sostenimento di prove d'esame e in genere di verifica del profitto, da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi.
- 5) Sono soggetti alla potestà disciplinare della Commissione di disciplina i seguenti fatti/comportamenti, qui elencati a titolo esemplificativo:
- a) comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti di altri studenti, dei docenti e in genere del personale dell'Ateneo;
  - b) fatti/comportamenti che abbiano arrecato un rilevante danno materiale e/o morale nei confronti, rispettivamente, del patrimonio dell'Ateneo e della sua immagine o ne abbiano compromesso le attività;
  - c) plagio nella stesura della tesi di laurea o di dottorato e in genere di elaborati scritti a conclusione del corso di studi;
  - d) manipolazione e falsificazione di documenti istituzionali e di certificazioni al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri;
  - e) qualunque altro comportamento ritenuto di particolare gravità in relazione ai regolamenti e al Codice etico di Ateneo.
- 6) Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari per i fatti di cui al comma precedente sono:
- a) non applicazione dei bonus sul punteggio finale del corso di studi di appartenenza, eventualmente spettanti;
  - b) non applicazione per uno o più anni accademici delle riduzioni per merito della contribuzione studentesca stabilite dall'Ateneo, eventualmente spettanti all'interessato;
  - c) sospensione dall'Ateneo da un minimo di tre mesi ad un massimo di tre anni, con perdita delle sessioni d'esame e, cumulativamente, applicazione di una o di entrambe le sanzioni di cui ai precedenti punti a) e b). Nel periodo di sospensione non è consentito allo studente ritirarsi dal corso di studio o effettuare una nuova iscrizione ad altro corso.
- 7) Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenuto conto anche dell'eventuale reiterazione di comportamenti e di eventuali precedenti disciplinari a carico dell'interessato.
- 8) Nei casi in cui l'illecito disciplinare sia immediatamente rilevato e risulti inequivocabilmente imputabile ad uno o a più studenti e sussistano le ragioni anche di opportunità per un'immediata azione cautelare, il soggetto istituzionale responsabile (docente responsabile di attività formativa, docente responsabile di struttura didattica e ricerca, dirigente o funzionario responsabile di servizi tecnici, amministrativi e telematici) può immediatamente disporre, nelle more del procedimento disciplinare, la misura dell'inibizione da specifiche attività formative, compresa quella di tirocinio e di sostenimento dell'esame di profitto, da attività di ricerca e dalla fruizione dei servizi bibliotecari e telematici di Ateneo e in genere dai servizi connessi alla didattica e alla ricerca. Di tale misura ne dà tempestiva comunicazione ai titolari della potestà disciplinare secondo quanto previsto nel successivo articolo. La misura cautelare non può in ogni caso avere durata superiore ai 90 giorni.

#### **Art. 47 - Procedimento disciplinare**

- 1) L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e del contraddittorio.
- 2) Chiunque tra il personale docente o tecnico amministrativo dell'Ateneo abbia notizia della condotta di uno o più studenti che possa costituire illecito disciplinare, è tenuto a segnalarla immediatamente

per iscritto al Direttore di Dipartimento per gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, al Direttore del Master universitario per gli iscritti ai Master. Resta salvo quanto previsto al precedente articolo 46, comma 8.

- 3) A seguito della segnalazione, il Direttore di Dipartimento o il Direttore del Master effettua una sommaria verifica dell'attendibilità e fondatezza della segnalazione e della sussistenza di un'ipotesi di illecito disciplinare ed entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della segnalazione, avvia direttamente l'azione disciplinare laddove ritenga che il fatto o comportamento sia sanzionabile con una delle sanzioni di sua competenza in base a quanto previsto dal precedente articolo. Se trattasi di fatti o comportamenti sanzionabili con sanzioni più gravi informa con nota circostanziata il dirigente dell'Area Didattica e servizi agli studenti che cura l'avvio del procedimento disciplinare entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota. I termini sopra indicati possono essere prorogati per ulteriori 20 giorni solo ove ricorrano oggettive e documentate esigenze istruttorie. L'inutile decorso dei termini sopra indicati produce la decadenza dall'azione disciplinare per i fatti segnalati.
- 4) Il procedimento ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata da uno dei soggetti responsabili indicati dal precedente articolo, da notificare mediante mail all'indirizzo istituzionale di posta elettronica assegnato allo studente ai fini di carriera.
- 5) La contestazione deve contenere la descrizione circostanziata dei fatti oggetto di addebito con invito allo studente a presentare entro 20 giorni dalla data della mail di contestazione di cui al comma precedente, memorie difensive o comunque giustificazioni scritte. Entro lo stesso termine lo studente, personalmente ed eventualmente anche con l'assistenza di un difensore, può chiedere di essere ascoltato dal titolare della potestà disciplinare.
- 6) Il procedimento disciplinare deve concludersi con l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data della mail di contestazione dell'addebito, decorsi i quali senza una decisione dell'organo competente il procedimento si estingue. Nei casi di oggettivo impedimento dell'organo competente il termine di 60 giorni viene prolungato di 15 giorni con attribuzione del potere sanzionatorio al Rettore.
- 7) Qualora il giorno di scadenza sia un sabato e/o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
- 8) I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono registrati nella carriera scolastica dello studente e riportati nei fogli di congedo, nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria.
- 9) A tal fine i soggetti cui compete l'esercizio della potestà disciplinare sono tenuti a dare comunicazione della sanzione applicata agli uffici di segreteria dell'Ateneo.
- 10) La sanzione applicata a studenti di altre sedi universitarie ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di attività didattiche e di ricerca di Ca' Foscari, viene comunicata all'Ateneo di appartenenza.

## **TITOLO VIII - Norme finali e transitorie**

### **Art. 48 - Efficacia e modifiche**

- 1) Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore decorsi sette giorni dal provvedimento rettorale di emanazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'applicabilità di ogni norma contrastante o incompatibile.